



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2011, proposto da:

Coopservice Soc. Coop. P.A., Euro & Promos Group Soc. Coop. P.A.,
rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Piazza, Giuseppe Sbisa', con domicilio
eletto presso Giuseppe Sbisa' Avv. in Trieste, via Donota n. 3;

contro

- Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia - Dipartimento
Servizi Condivisi, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Rosati, con domicilio
eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota n. 3;

nei confronti di

Idealservice Soc. Coop., Markas Service Srl, Minerva Soc. Coop. Scpa, nella
persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, nessuno dei quali si è
costituito in giudizio;

per l'annullamento:

-del provvedimento di esclusione, comunicato con nota prot. 23154 dd. 8.4.2011, del RTI ricorrente dalla gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di pulizie e sanificazione e servizi accessori per le Aziende del SSRR-ID10SER250, "in quanto nella busta della documentazione amministrativa non era presente la certificazione relativa al sopralluogo da eseguirsi presso la sede del DSC di Pordenone;

-delle operazioni di gara dd. 5 aprile 2011 e del relativo verbale di gara, in esito a cui il costituendo RTI ricorrente è stata escluso dalla gara quanto al lotto n. 2 per omessa allegazione dell'attestato di sopralluogo della sede DSC di Pordenone;

-della nota prot. n. 26398 dd. 21.4.2011, con la quale il diritto di accesso è stato "differito fino all'adozione della determina di approvazione dei verbali di gara relativi alle sedute dd. 5.4.2011 e dd. 12.4.2011";

-delle disposizioni di gara, ed in particolare dell'art. 3 delle Norme di partecipazione e dell'art. 1 del CSA, così come integrato dalla Quinta precisazione, nella parte in cui non hanno fornito un elenco chiaro e dettagliato delle sedi per le quali dovesse essere acquisito, a pena di esclusione, il certificato di avvenuto sopralluogo;

-del bando di gara relativo alla "procedura aperta per l'affidamento del servizio integrato di pulizie e sanificazione e servizi accessori per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale del FVG", per la parte e per i motivi di cui al presente atto;

-del Capitolato Speciale di Appalto, delle Norme di partecipazione alla gara e delle n. 9 precisazioni, per la parte e per i motivi di cui al presente atto;

-e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto che fosse eventualmente stipulato nelle more di definizione del presente giudizio, nonchè per la condanna del DSC di Udine al risarcimento dei danni in forma specifica con riammissione alla gara del RTI ricorrente, nonchè all'adozione dei provvedimenti conseguenti;

in subordine per il solo caso in cui non dovesse essere disposta la reintegrazione in forma specifica, al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dal RTI ricorrente per l'effetto dell'illegittima esclusione dalla procedura di gara de qua, oltrechè per la condanna dell'intimata Amministrazione ad esibire gli atti di gara richiesti con istanza di accesso

Visti il ricorso, notificato il 9 maggio 2011 e depositato il 13 successivo, e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero Universitaria Santa Maria della Misericordia - Dipartimento Servizi Condivisi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- l'art. 1 del Capitolato speciale di gara, impone l'obbligo di sopralluogo sia per i locali del lotto n. 1 sia per quelli del lotto n. 2; tuttavia, soltanto relativamente la lotto n. 1, prescrive l'onere da parte del concorrente di farsi compilare e firmare l'attestato di avvenuto sopralluogo, da inserire, a pena di esclusione dalla gara, nei documenti di partecipazione; mentre, per quanto riguarda il lotto n. 2, quantunque ipotizzabile, un simile onere non è espressamente sancito,
- questa omissione rende la clausola sul punto lacunosa e si presta ad interpretazione ambigua, tale da indurre il partecipante nell'incertezza circa gli adempimenti da effettuare con la presentazione dell'offerta;
- l'ambiguità non è superata dalle successive precisazioni fornite dalla stazione appaltante, in particolare la n. 5 la quale, nell'integrare il richiamato art. 1 del

capitolato speciale, ha sì indicato i soggetti da contattare ai fini del sopralluogo ma non ha aggiunto alcuna precisazione, pur doverosa, circa la necessità di acquisire e produrre in offerta, a pena di esclusione, l'attestato di avvenuto sopralluogo dei locali di cui al lotto n. 2;

- la giurisprudenza amministrativa con orientamento pressoché unanime al quale il Collegio aderisce ha chiarito che le clausole del bando o del capitolato di gara ambigue vanno applicate secondo un criterio di ragionevolezza volto a salvaguardare l'interesse dell'amministrazione, senza comportare illegittime esclusioni dalla gara non previste espressamente dal bando; pertanto, nel caso di specie, in mancanza di un'esplicita previsione del capitolato di gara che sanzioni, a pena di esclusione, la mancata attestazione di sopralluogo anche dei locali n. 2, la stazione appaltante non può disporre l'estromissione del concorrente (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 17 settembre 2009 , n. 5583)

Per quanto sopra il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento degli atti con lo stesso impugnati.

Le spese, attese le oggettive incertezze circa l' applicazione delle regole speciali di gara, le quali si presentano complesse e di difficile interpretazione, possono essere compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla, per quanto di ragione, gli atti con lo stesso impugnati.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Rita De Piero, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)